



Comunicato stampa

Data 15 dicembre 2006

Il Consiglio federale avvia la consultazione sulla scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Il Consiglio federale intende chiarire se in futuro i coniugi debbano continuare ad essere tassati congiuntamente oppure se non sia opportuno tassarli separatamente. Questa scelta si impone alla luce di diversi interventi parlamentari contraddittori. Nel contempo, con questo progetto il Governo intende tenere conto dei mutamenti sociali. Esso pone in consultazione quattro modelli che soddisfano ampiamente le indicazioni del Tribunale federale per quanto riguarda gli oneri fiscali sopportati dalle diverse categorie di contribuenti a titolo di imposta federale diretta. Dopo la consultazione saranno presentate al Parlamento le basi necessarie, affinché quest'ultimo possa operare una decisione di fondo sulla forma d'imposizione dei coniugi. Un cambiamento del sistema può avere ripercussioni positive sul mercato del lavoro e quindi anche sulla crescita economica.


Verosimilmente a partire dall'anno fiscale 2008, le misure immediate approvate dal Parlamento nel mese di ottobre del 2006 elimineranno notevolmente la disparità dei coniugi con doppio reddito esistente nei confronti dei concubini nella stessa situazione. Per circa 160 000 dei 240 000 coniugi con doppio reddito interessati la disparità sarà completamente eliminata, mentre per gli altri 80 000 essa verrà unicamente alleviata.

Queste misure non consentono però ancora di tassare tutte le coppie coniugate nel rispetto delle indicazioni del Tribunale federale. Secondo la formula sui carichi fiscali predisposta dal Tribunale federale, a parità di reddito complessivo, l'onere fiscale dei *coniugi* con doppio reddito deve corrispondere a quello dei *concubini* con doppio reddito. La stessa relazione deve valere anche tra i *coniugi* con un solo reddito e i *concubini* con un solo reddito. Le coppie con un solo reddito devono tuttavia pagare

Comunicato stampa

di più, o almeno le stesse imposte, delle coppie in cui entrambi i partner conseguono un reddito, dato che queste ultime devono sopportare oneri supplementari per l'esercizio dell'attività lucrativa. Le coppie con doppio reddito devono pagare di più di due persone sole che conseguono ciascuna la metà del reddito della coppia con doppio reddito. L'imposizione di una persona sola deve essere maggiore di quella di una coppia con reddito unico.

La formula del Tribunale federale concernente le relazioni tra gli oneri fiscali



Dopo la reiezione del pacchetto fiscale nel mese di maggio del 2004, sono stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedono, da un lato, l'introduzione di un modello di splitting nel quadro dell'imposizione congiunta dei coniugi e, dall'altro, un passaggio all'imposizione individuale.

Prima di affrontare una più ampia riforma dei coniugi, il Consiglio federale auspica che il Parlamento si pronunci sulla scelta tra tassazione congiunta e tassazione individuale. Per agevolare questa decisione di fondo del Parlamento sono stati presentati quattro modelli. Tutti i modelli mirano a un sistema fiscale che corrisponda meglio ai precetti dell'uguaglianza del diritto e dell'imposizione secondo la capacità economica. Indipendentemente dal modello scelto, si dovranno conseguire relazioni a livello di oneri fiscali il più equilibrate possibile tra le differenti categorie di contribuenti.

Mediante una corrispondente scelta di deduzioni o misure tariffarie, è possibile ottenere una ripartizione degli oneri fiscali equa ed estesa sia con un'imposizione congiunta sia con un'imposizione individuale. I calcoli dei diversi modelli indicano che non è possibile ottenere per ogni esigenza e singolo caso relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali. La scelta del sistema dipenderà principalmente se si desidera porre in primo piano il matrimonio quale istituzione nel senso di unità economica oppure un'imposizione indipendente dallo stato civile e autonoma di ogni contribuente. L'imposizione concreta delle singole categorie di contribuenti dipende in primo luogo dall'impostazione del relativo sistema fiscale e in minima parte dal sistema stesso.

Modello 1: imposizione individuale modificata

Nell'imposizione individuale modificata il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e dipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni. Per ottenere, con una nuova tariffa unitaria, relazioni il più possibile equilibrate tra gli oneri fiscali, vengono introdotte tre deduzioni: una deduzione per i coniugi con un solo reddito (deduzione per coppie con reddito unico), una deduzione per persone sole con propria economia domestica e una deduzione per famiglie monoparentali. A seconda della situazione, queste ultime possono far valere sia la deduzione per

l'economia domestica sia la deduzione per famiglie monoparentali. Secondo il Tribunale federale, con l'imposizione individuale sono necessari correttivi per poter contrastare un'imposizione eccessiva in particolare dei coniugi con reddito unico. In ragione delle deduzioni previste, il modello proposto non costituisce dunque un'imposizione individuale vera e propria, bensì un'imposizione individuale modificata. Nel caso di un'imposizione individuale vera e propria ogni contribuente sarebbe tassato indipendentemente dallo stato civile e senza correttivi.

Modello 2: splitting totale

In caso di splitting totale il reddito complessivo dei coniugi è tassato in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito in questione. È pertanto applicata un'aliquota di un livello di progressione inferiore. Nel caso dello splitting totale, il reddito complessivo è dimezzato, ossia il divisore corrisponde a 2. Per ottenere, con una nuova tariffa unitaria, relazioni il più possibile equilibrate tra gli oneri fiscali, anche in questo modello sono introdotte deduzioni per le persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali.

Modello 3: scelta tra splitting parziale e imposizione individuale

Nel caso del sistema dello splitting parziale con diritto di opzione, i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione, ossia lo splitting parziale con divisore chiaramente inferiore a 2 (il reddito complessivo dei coniugi è tassato in base all'aliquota corrispondente al reddito ottenuto dalla divisione del loro reddito complessivo per il divisore stabilito) o l'imposizione individuale vera e propria. Tutte le coppie non coniugate o separate sono come sinora tassate individualmente. Per ottenere relazioni il più possibile equilibrate tra gli oneri fiscali, sono previste deduzioni per le persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali.

Modello 4: nuova doppia tariffa

Nella nuova doppia tariffa viene mantenuta la tassazione congiunta con due differenti tariffe, ossia la tariffa per coniugati e quella per persone non coniugate. L'evoluzione della tariffa è stata tuttavia riveduta. Inoltre è prevista una deduzione per coniugati e una deduzione per coniugi con doppio reddito. Nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito il reddito da rendite è parificato al reddito del lavoro.

Ripercussioni politico-economiche

Attraverso aliquote marginali d'imposta¹ più contenute per la persona che consegue il secondo reddito, sia l'imposizione individuale vera e propria sia lo splitting hanno effetti positivi sul mercato del lavoro e sulla crescita. In particolare è da attendersi una mobilitazione da parte delle donne nel mercato del lavoro con i relativi effetti positivi sulla crescita. Rispetto allo splitting - a parità di reddito imponibile e con una progressione comparabile - con il sistema d'imposizione individuale l'offerta di lavoro risulta maggiore, poiché, in ragione della sua elevata elasticità in materia di offerta di

¹ L'aliquota marginale d'imposta indica l'ammontare dell'aliquota d'imposta per ogni franco di guadagno supplementare. Se l'aliquota marginale d'imposta che grava il secondo reddito è più bassa, significa che il partner che consegue tale reddito è meno tassato di oggi. Dopo deduzione delle imposte, per un franco di guadagno supplementare rimane dunque di più nelle tasche del contribuente.

Comunicato stampa

lavoro, il coniuge con il secondo reddito è tassato in misura minore. Per il coniuge con il secondo reddito l'esercizio di un'attività lucrativa diventa dunque più attrattivo rispetto alla conduzione dell'economia domestica o del tempo libero. Pertanto, essi sono disposti ad aumentare la loro offerta di lavoro remunerata, cosa che a sua volta accresce l'offerta di lavoro dell'intera economia. A medio termine, con l'imposizione individuale vera e propria risulta un prodotto interno lordo maggiore che con lo splitting. Le deduzioni previste nell'imposizione individuale modificata (deduzione per coppie con reddito unico e deduzione per l'economia domestica) e nello splitting (deduzione per l'economia domestica) indeboliscono i vantaggi relativi al mercato del lavoro e alla crescita economica di questi due sistemi.

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie su Confederazione e Cantoni dipendono dall'impostazione del relativo sistema fiscale. Qualora l'obiettivo non sia di provocare alcun onere supplementare per i contribuenti, le minori entrate a titolo di imposta federale diretta saranno molto elevate. Esse sono stimate a circa 3 miliardi di franchi. Se si vogliono conseguire minori entrate meno considerevoli, sarà inevitabile che alcune categorie di contribuenti sopportino maggiori oneri in ragione del loro reddito, dello stato civile o della ripartizione del reddito all'interno della coppia.

Sulla base dei risultati della consultazione il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento le basi necessarie per una scelta del sistema. Dopo questa scelta il Governo elaborerà un progetto di legge concreto.

Informazioni: Isabelle Blättler, capo Stato maggiore Legislazione DPB, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031 322 72 02;
Kurt Dütschler, capo Statistica fiscale e documentazione, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031 322 73 77.

Documenti a complemento del presente comunicato stampa si trovano nel nostro sito Internet: www.dff.admin.ch